

Appendice 13

## **REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE FACOLTATIVA**

### **PREAMBOLO**

E' auspicabile che le controversie commerciali di carattere internazionale siano risolte in via transattiva. Allo scopo di facilitare l'amichevole composizione di tale controversie, la Camera di Commercio Internazionale ha adottato il seguente regolamento di conciliazione facoltativa.

### **ART. 1**

Tutte le controversie commerciali di carattere internazionale possono formare oggetto di un tentativo di conciliazione a cura di un conciliatore unico nominato dalla Camera di Commercio Internazionale.

### **ART. 2**

La parte che richiede la conciliazione deve inoltrare la domanda al Segretariato della Corte della Camera di Commercio Internazionale esponendo succintamente i motivi della richiesta e versando contestualmente la tassa di apertura del procedimento, prevista nell'Appendice al presente Regolamento.

### **ART. 3**

Il Segretariato della Corte informa sollecitamente l'altra parte della richiesta di conciliazione, invitandola a comunicare, entro il termine di quindici giorni, se accetta o rifiuta di partecipare al tentativo di conciliazione.

Se accetta di partecipare al tentativo di conciliazione, la parte invitata ne informa il Segretariato nel termine di cui sopra.

In difetto di risposta entro detto termine ovvero in caso di risposta negativa, la richiesta di conciliazione si considera rifiutata ed il Segretariato ne informa sollecitamente la parte che ha avanzato la richiesta.

#### **ART. 4**

Ricevuto l'assenso a tentare la conciliazione, il Segretario Generale della Corte nomina – appena possibile – un conciliatore. Questi informa le parti dell'avvenuta nomina ed assegna loro un termine entro il quale prospettargli le rispettive posizioni.

#### **ART. 5**

Il conciliatore conduce il procedimento di conciliazione nel modo che ritiene più idoneo, conformandosi ai principi di imparzialità, equità e giustizia.

Fissa, d'accordo con le parti, il luogo per esperire la conciliazione.

Durante il procedimento di conciliazione – se lo ritiene necessario – può chiedere a ciascuna delle parti di fornire ulteriori informazioni.

Le parti, se lo desiderano, possono farsi assistere da consulente di propria scelta.

#### **ART. 6**

Il carattere di riservatezza del procedimento conciliativo deve essere rispettato da tutti coloro che vi siano coinvolti a qualsiasi titolo.

#### **ART. 7**

Il procedimento di conciliazione si conclude:

- a. con un accordo sottoscritto dalle parti; l'accordo ha efficacia vincolante per le parti e deve essere mantenuto confidenziale a meno che, e nei limiti in cui, la sua esecuzione o applicazione non comporti di rivelarne il contenuto;
- b. con la redazione ad opera del conciliatore di un verbale che attesta, senza darne motivazione, che il tentativo di conciliazione è fallito;
- c. con la comunicazione al conciliatore, ad opera di una o più parti, in qualsiasi momento del procedimento di conciliazione, della decisione di non voler proseguire oltre nel procedimento stesso.

## **ART. 8**

Terminato il procedimento, il conciliatore deve trasmettere al Segretario della Corte l'accordo di composizione sottoscritto dalle parti o il verbale di contestazione dell'insuccesso del tentativo di conciliazione ovvero la decisione delle parti o di una di esse di non voler proseguire oltre nel procedimento di conciliazione.

## **ART. 9**

Aperto il fascicolo il segretariato della Corte, tenuto conto della natura e dell'importanza della vertenza, fissa la somma richiesta per la prosecuzione del procedimento. Ciascuna parte deve corrispondere la metà della somma.

La somma è destinata a coprire quanto prevedibilmente dovuto a titolo di onorario del conciliatore, di spese di conciliazione e di diritti amministrativi, secondo quanto stabilito nell'Appendice al presente Regolamento.

Qualora nel corso del procedimento il Segretariato della Corte ritenga che la somma originariamente versata sia insufficiente a coprire il costo globale del procedimento, esso dispone la richiesta di un ammontare addizionale, che ciascuna parte deve versare per la metà.

Al termine del procedimento, il Segretariato della Corte liquida in via definitiva le spese complessive e ne dà comunicazione per iscritto alle parti.

Tutte le suddette somme sono a carico di ciascuna parte per la metà, a meno che il raggiunto accordo provveda diversamente.

Le altre sostenute da ciascuna parte rimangono a carico della stessa.

## **ART. 10**

A meno che le parti concordino diversamente, il conciliatore deve astenersi dall'intervenire in altro procedimento giudiziario od arbitrale relativo alla vertenza che ha dato origine al procedimento di conciliazione, sia come arbitro sia quale patrocinatore o consulente di una delle parti.

Le parti sono reciprocamente tenute a non chiamare il conciliatore in qualità di testimone nei summenzionati procedimenti, salvo che concordino diversamente.

## **ART. 11**

Ciascuna parte è tenuta a non introdurre, in un qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale, come mezzo di prova o a qualsiasi altro titolo:

- a. le posizioni assunte o i suggerimenti formulati dall'altra parte in relazione alla possibile soluzione della vertenza;
- b. le proposte formulate dal conciliatore;
- c. la circostanza che una parte abbia dichiarato la propria disponibilità ad accettare una proposta formulata dal conciliatore per la soluzione della vertenza.

## APPENDICE

### TARIFFA DELLE SPESE DI CONCILIAZIONE

- a. Ciascuna parte di una controversia sottoposta alla conciliazione secondo il Regolamento CCI di conciliazione facoltativa deve versare un anticipo di \$ USA 500 sui diritti amministrativi. Nessuna domanda di conciliazione viene presa in considerazione se non è accompagnata dal suddetto versamento. La somma così versata non è ripetibile e viene incamerata dalla CCI. Tale somma viene accreditata sulla quota di diritti amministrativi per la conciliazione che gravano sulla stessa parte.
- b. I diritti amministrativi per il procedimento di conciliazione sono fissati nella misura di un quarto della somma calcolata secondo la tariffa dei diritti amministrativi contenuta nell'Appendice 12 del Regolamento CCI di arbitrato. Quando il valore della controversia oggetto di tentativo di conciliazione non è determinato, il Segretario Generale della Corte Internazionale di Arbitrato ("la Corte") fissa a sua discrezione i diritti amministrativi.
- c. Gli onorari del conciliatore, a carico delle parti, sono fissati dal Segretario Generale della Corte. Tale onorario deve essere di ammontare ragionevole, tenendo conto del tempo impiegato, della complessità della controversia e di ogni altra circostanza rilevante.
- d. Le somme corrisposte al conciliatore non comprendono l'Iva o altre tasse, oneri ed imposte applicabili all'onorario del conciliatore. Tali tasse ed oneri gravano sulle parti e la loro rivalsa riguarda unicamente il rapporto tra l'arbitro e le parti.

